



Sistema di Riferimento
Veneto per la Sicurezza
nelle Scuole

I soggetti del sistema aziendale di prevenzione

1.2b

**CORSO DI FORMAZIONE PER
DIRIGENTI SCOLASTICI E PER
DIRETTORI DEI SERVIZI
GENERALI ED AMMINISTRATIVI**

I soggetti del sistema aziendale di prevenzione



- **Datore di lavoro, dirigente, preposto**
- **Lavoratore**
- **Responsabile e Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione**
- **Medico competente**
- **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza**
- **Addetti alle emergenze (prevenzione incendi, pronto soccorso, evacuazione)**
- **Progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori**
- **Lavoratori autonomi**

DATORE DI LAVORO



Chi è

Settore privato

Persona fisica titolare del rapporto di lavoro ovvero il soggetto che ha responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita poteri decisionali e di spesa

Settore pubblico

Dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dal vertice della PA tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale e degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.

In caso di omessa individuazione o di individuazione non conforme ai criteri citati il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo

DATORE DI LAVORO



Che cosa deve fare (misure generali di tutela art. 15)

- Individuare e valutare i rischi per la salute e sicurezza
- Eliminare e/o ridurre i rischi alla fonte
- Adottare le misure di tutela tecniche, organizzative e procedurali, dando priorità alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali
- Sostituire i prodotti più pericolosi e ridurre il n° degli esposti
- Fornire la segnaletica di sicurezza e i segnali di sicurezza e avvertimento
- Rispettare i principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro
- Designare il responsabile del SPP, il MC (ove previsto), gli addetti alle emergenze e al pronto soccorso
- Far effettuare la sorveglianza sanitaria e allontanare i lavoratori dall'esposizione a rischio per motivi sanitari
- Informare, formare e addestrare i lavoratori sui rischi presenti
- Predisporre la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti
- Programmare le misure per il miglioramento continuo anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi
- Prevedere le misure di emergenza (antincendio, pronto soccorso, evacuazione)
- Organizzare la riunione periodica del SPP almeno una volta l'anno

DATORE DI LAVORO

Che cosa deve fare (obblighi art. 18)



- Individuare e valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza (DVR)
- Organizzare la prevenzione aziendale (nomina delle figure obbligatorie e affidamento dei compiti ai lavoratori)
- Fornire i DPI
- Richiedere l'osservanza da parte dei lavoratori delle norme e delle disposizioni aziendali e al MC l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico
- Informare, formare e addestrare i lavoratori
- Consentire ai lavoratori di verificare, mediante il RLS, l'applicazione delle misure di prevenzione e consegnare copia del DVR al RLS e fornirgli i dati sugli infortuni aziendali
- Informare i lavoratori sulle misure da adottare in caso di grave pericolo e dare disposizioni per l'abbandono del posto di lavoro
- In caso di lavori in appalto: elaborare il DUVRI e munire i lavoratori della tessera di riconoscimento
- Prendere idonei provvedimenti per evitare rischi alla popolazione e all'ambiente esterno
- Comunicare all'INAIL gli infortuni con prognosi inferiore ai tre giorni e denunciare quelli con prognosi superiore
- Consultare l'RLS
- Prevedere le misure di emergenza (antincendio, pronto soccorso, evacuazione)
- Organizzare la riunione periodica almeno una volta l'anno
- Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi e in relazione al grado di evoluzione della tecnica
- Vigilare affinché i lavoratori giudicati non idonei siano adibiti alla mansione a rischio senza il prescritto giudizio di idoneità

DATORE DI LAVORO

Valutazione dei Rischi



Obbligo inderogabile del DdL,
anche laddove la realtà lavorativa sia tale da escludere
la sussistenza di rischi specifici

Cass. 27.11.95, Banchio

Pret. Torino 31.10.95, Piccotti

«il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la valutazione anche e soltanto al fine di escludere la sussistenza di rischi e, quindi, della necessità di procedere alla loro eliminazione o riduzione»

DATORE DI LAVORO

Misure di prevenzione



Cass. Penale, sez. IV, 29.04.94, Kuster

Cass. Penale, sez. III, 16.11.82, Galli

- a) il DdL deve ispirare la sua condotta alle **acquisizioni della miglior scienza ed esperienza** in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di lavorare in massima sicurezza
- b) il DdL, in ottemperanza del criterio della **"massima sicurezza tecnologicamente fattibile"**, deve adottare tutti quegli accorgimenti tecnici indicati dal progresso tecnologico
- c) **non è sufficiente** che una macchina sia munita degli accorgimenti previsti dalla legge in un dato momento storico

DATORE DI LAVORO



Lavoro in trasferta

- Obbligo di vigilare anche sui comportamenti imprudenti dei propri dipendenti (culpa in vigilando)
 - Diritto di poter fare affidamento su una corretta esecuzione da parte dei lavoratori delle istruzioni impartite (principio dell'affidamento)
 - Obbligo di attivarsi e di rimuovere ogni situazione di pericolo che a lui non poteva non essere nota
 - Impossibilità di essere presente sul posto di lavoro (principio dell'esigibilità della condotta)
 - Obbligo di osservare la normativa antinfortunistica specifica
-
- Principio dell'affidamento
 - Adeguata formazione del lavoratore
 - Scelta del lavoratore idoneo
 - Non si può essere preposto di se stesso

DATORE DI LAVORO



Contratto d'appalto o d'opera (art. 26)

Il DdL committente:

- verifica l'idoneità tecnico professionale dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo
- fornisce dettagliate informazioni sui rischi presenti nella propria azienda e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate
- promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI)
- risponde in solido per tutti i danni del personale dipendente dell'appaltatore non indennizzati INAIL correlati a rischi interferenziali

Il DdL dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice:

- munisce il proprio personale di tessera di riconoscimento

Tutti i DdL:

- cooperano alla attuazione delle misure di prevenzione e protezione per i rischi interferenziali
- coordinano gli interventi di prevenzione e protezione informandosi reciprocamente al fine di eliminare i rischi interferenziali

Nei contratti devono essere specificatamente indicati i costi relativi alla sicurezza

Committente di un cantiere edile



Che cosa deve fare

- Presentare le domande per il rilascio delle autorizzazioni, concessioni, etc.
- Determinare la durata dei lavori e delle fasi di lavoro
- Designare, con atto scritto di data certa, sottoscritto dall'interessato, il coordinatore per la progettazione e quello per l'esecuzione ed assicurarsi che tali nominativi vengano indicati nel cartello di cantiere
- Controllare l'operato del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione e la redazione della documentazione di sicurezza (PSC, POS, fascicolo)
- Verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi
- Adottare la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi del cantiere o la risoluzione del contratto proposte dal coordinatore
- Trasmettere la notifica preliminare del cantiere agli organi di vigilanza (ASL e DPL) e gli eventuali aggiornamenti

DATORE DI LAVORO



Delega dei propri obblighi (art. 16)

- Impossibilità da parte del DdL a svolgere personalmente gli incombeni che gli spettano
- Possono essere trasferiti tutti gli obblighi del DdL eccetto:
 - La valutazione dei rischi con conseguente elaborazione del DVR
 - La nomina del RSPP
- Effettivo trasferimento al delegato delle prerogative del DdL, sia per quanto concerne i poteri decisionali che per il potere di spesa conferito
- Pubblicità della delega: essa deve essere portata a conoscenza dei lavoratori e di tutti coloro che possano essere coinvolti nella gestione della sicurezza del lavoro
- Scelta idonea del delegato quanto ad adeguate capacità e competenze tecniche
- Consapevolezza e accettazione della delega da parte del delegato
- Al DdL resta l'obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite

DIRIGENTE



Persona che in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa

Che cosa deve fare

- Predisporre le misure di sicurezza specifiche
- Impartire istruzioni ed ordini precisi per la migliore esecuzione del lavoro
- Vigilare affinché le istruzioni vengano eseguite, recandosi sul posto con la frequenza richiesta per un efficiente controllo dell'incolumità delle persone
- Ove non possa assistere materialmente a tutti i lavori, incaricare sorveglianti o preposti, affinché vigilino e impartiscano le dovute istruzioni
- Controllare preventivamente l'efficienza e l'idoneità delle attrezzature e impianti affidati ai dipendenti
- Rendersi conto di persona, impartendo all'occorrenza ordini e istruzioni, di ogni attività che assuma aspetti di particolare gravità

PREPOSTO



Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

Che cosa deve fare (obblighi art 19)

- Sovrintendere e Vigilare sull'osservanza, da parte dei lavoratori, dei loro obblighi, delle disposizioni aziendali e dell'uso di DPI e, in caso di inosservanza, informare i diretti superiori
- Verificare affinché solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a rischi gravi e specifici
- Richiedere l'osservanza delle misure di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, abbandonino il posto di lavoro pericoloso
- Astenersi, salvo eccezioni motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere l'attività in una situazione in cui persiste un pericolo grave
- Segnalare tempestivamente al DdL o al dirigente le deficienze dei mezzi e delle attrezzature e di DPI e ogni altra condizione di pericolo
- Frequentare appositi corsi di formazione



Cassazione 22.06.2006, Archetti

La figura del preposto da individuare attraverso le effettive mansioni

Cassazione 06.07.99, Di Raimondo

Chiunque abbia assunto, in qualsiasi modo, posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato, per ciò stesso, tenuto a norma dell'art. 4 DPR 547/55, all'osservanza ed all'attuazione delle prescritte misure di sicurezza ed **al controllo del loro rispetto da parte dei singoli lavoratori**

DIRIGENTE e PREPOSTO

Esercizio di fatto dei poteri direttivi (art. 299)



La norma prevede che i titolari delle “posizioni di garanzia” debbano essere considerati non solo i soggetti che rivestono formalmente tali qualifiche, ma anche quelli che, pur sprovvisti di regolare investitura, esercitano “in concreto” i poteri giuridici.

Dirigenti e preposti risultano titolari *iure proprio* degli obblighi attribuiti loro rispettivamente dagli art. 18 e 19 senza che sia necessaria una espressa delega in tal senso da parte del datore di lavoro.

Le qualifiche di dirigente e preposto vanno riconosciute solo a coloro che svolgono tali compiti in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico loro conferito.

LAVORATORE



Lavoratore

Persona che, indipendentemente dalla tipologia di contratto, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un DdL pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una professione (esclusi gli addetti ai servizi domestici o familiari)

Equiparato al lavoratore

- Socio di cooperative o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto della società o dell'ente stesso
- **Associato in partecipazione di cui all'art. 2549 e seguenti del CC**
- Soggetti beneficiari di tirocini formativi e di orientamento di cui alla L. 196/97 e i partecipanti ad iniziative regionali di alternanza studio-lavoro
- **Allievi di istituti di istruzione ed universitari e partecipanti a corsi di formazione nei quali si faccia uso di laboratori, agenti chimici, fisici, biologici, macchine, attrezzature di lavoro compresi i VDT**
- Volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle protezione civile
 - **Volontario che effettua il servizio civile**
- Soggetto addetto a lavori socialmente utili di cui al D.Lgs. 468/97

LAVORATORE



Che cosa deve fare (obblighi art. 20)

- Prendersi cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni
- Contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza
- Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite da DdL, dirigente e preposto
- Utilizzare correttamente macchine, utensili, sostanze, mezzi di trasporto e DPI
- Segnalare immediatamente a DdL, dirigente o preposto le deficienze delle macchine, impianti o dispositivi, nonché qualsiasi condizione di pericolo di cui viene a conoscenza
- Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione, etc.
- Non compiere di propria iniziativa operazioni non di competenza
- Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal DdL
- Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal decreto o comunque disposti dal MC
- Se dipendente di imprese che lavorano in regime di appalto o subappalto, esporre la tessera di riconoscimento

■ **PROGETTISTI (art. 22)**

Nella progettazione di edifici, macchine e impianti, rispettano i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e salute e scelgono macchine e dispositivi rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti.

■ **FABBRICANTI ED INSTALLATORI (art. 23)**

Non vendono, né noleggiano, né concedono in uso macchine, attrezzature e impianti non rispondenti a leggi o regolamenti vigenti.

In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi devono essere accompagnati a cura del concedente dalla relativa documentazione .

■ **INSTALLATORI E MONTATORI (art. 24)**

Installano e montano gli impianti, le macchine e altri mezzi tecnici secondo le norme di sicurezza e igiene del lavoro e secondo le istruzioni dei rispettivi fabbricanti.

■ **NOLEGGIATORI E CONCEDENTI IN USO (art. 72)**

Attestano la conformità delle attrezzature di lavoro ai requisiti di sicurezza. Dichiarano il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini della sicurezza.

Acquisiscono dall'utilizzatore una dichiarazione che riporti l'indicazione dei lavoratori incaricati del loro uso, che devono risultare formati allo specifico utilizzo.



Art. 31
Servizio di Prevenzione e Protezione



Art. 31 Servizio di Prevenzione e protezione

Che cos'è

Insieme di persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori

Che cosa deve fare

Azione di supporto e assistenza al DdL

- Identificazione dei pericoli per la salute e la sicurezza, individuazione e caratterizzazione dei soggetti esposti
- Individuazione delle misure per prevenzione e protezione
- Elaborazione del documento di valutazione dei rischi
- Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali
- Proposta dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori
- Erogazione ai lavoratori delle informazioni di cui all'art 36
- Partecipazione alle consultazioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro nonché alla riunione periodica

Affinché possa svolgere tali compiti, il D.dL deve fornire

- Informazioni sull'organizzazione della azienda
- Indicazioni su eventuali prescrizioni degli organi di vigilanza
- Notizie tecniche su impianti e processi di lavoro e su sostanze e prodotti impiegati
- Dati su infortuni e malattie professionali



Art. 31
Servizio di Prevenzione e Protezione



Art. 31 Servizio di Prevenzione e protezione

Possibilità di svolgimento diretto da parte del D.d.L.

Az. Artigiane e industriali	fino a 30	addetti
Az. Agricole e Zoot.	fino a 10	
Az. Pesca	fino a 20	
Altre Az.	fino a 200	

Obbligatorietà di un SPP interno all'azienda

- Az. Industriali "a grandi rischi" di cui alla DPR 175/88
- Centrali termiche
- Impianti e laboratori nucleari
- Fabbricazione e deposito di esplosivi
- Az. Industriali con oltre 200 addetti
- Industrie estrattive con oltre 50 addetti
- Strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 addetti

Affinché possa svolgere i suoi compiti, il D.d.L. deve garantire che

- Gli incaricati siano in numero sufficiente
- Posseggano capacità adeguate (requisiti stabiliti dal D.Lgs. 195/03)
- Abbiano mezzi e tempo sufficiente
- Venga consultato il RLS prima di nominare il RSPP

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Competenze

- Gestionali** Programmare, gestire e motivare tutte le risorse interne alla azienda
Programmare e comunicare le misure di prevenzione e protezione
- Tecniche** Conoscere i rischi tipici della azienda
Conoscere la normativa di sicurezza

Cosa deve fare

- Riconoscere i pericoli presenti e valutare i rischi per i dipendenti
- Individuare le necessarie misure preventive e protettive e stabilire i sistemi di controllo di tali misure
- Organizzare e verificare la gestione delle emergenze
- Proporre i programmi di in-formazione per tutti i lavoratori

Responsabilità

- Nessuna responsabilità penale per quanto riguarda l'ottemperanza alle norme di sicurezza sul lavoro
- Responsabilità penali e civili in caso di infortunio per negligenza o imperizia (su decisione della magistratura)



Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Chi è

Persona eletta dai lavoratori o a livello aziendale o territoriale o di sito che rappresenta i lavoratori stessi nella gestione della sicurezza. È incompatibile con il ruolo di R e A SPP

Modalità di elezione: in un'unica giornata nazionale indicata con DM

Per aziende con meno di 15 addetti:

- Eletto di norma direttamente dai lavoratori al loro interno
- Individuato per più ditte (RLS territoriale o di comparto)

Per aziende con più di 15 addetti:

- Eletto o designato nell'ambito delle Rappresentanze sindacali aziendali
- Eletto dai i lavoratori della azienda al loro interno (in assenza delle rappresentanze sindacali)

Quanti sono (numero minimo)

- **1** in aziende con meno di 200 dipendenti
- **3** in aziende con più di 200 ma meno di 1.000 dipendenti
- **6** in aziende con più di 1.000 dipendenti

La contrattazione
collettiva stabilisce
tempi di lavoro,
permessi retribuiti,
strumenti

Responsabilità

- Nessuna responsabilità penale per quanto riguarda l'ottemperanza alle norme di sicurezza sul lavoro
- Hanno responsabilità morali nei confronti dei colleghi che li hanno eletti
- Hanno l'obbligo del rispetto del segreto industriale e della privacy in relazione ai dati di cui vengono in possesso



Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Compiti



- Promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure
- Formula osservazioni in occasione delle visite ispettive degli organi di vigilanza
- Partecipa alla riunione periodica
- Fa proposte per le misure di prevenzione
- Avverte il RSPP dei rischi individuati
- Può fare ricorso alla autorità quando ritiene che le misure adottate non siano idonee a garantire la salute e la sicurezza

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Attribuzioni



- **Accede ai luoghi di lavoro**
- **È consultato:**
 - preventivamente e tempestivamente nella VR e nella programmazione della prevenzione aziendale
 - nella designazione del RSPP, degli addetti (PS, antincendio, evacuazione), del MC
 - nei programmi di formazione
- **Riceve informazioni su:**
 - Valutazione dei rischi e misure di prevenzione relative
 - Sostanze pericolose, Macchine e Impianti, Organizzazione e Ambienti di lavoro
 - Infortuni e malattie professionali
 - Indicazioni (verbali di ispezione) dei servizi di vigilanza
- **Riceve documentazione:**
 - Copia del DVR e del DUVRI su richiesta
- **Riceve formazione adeguata di base e aggiornamenti annuali**
 - In orario di lavoro e senza oneri
 - Con verifica di apprendimento

- **Deve disporre di tempo, mezzi e spazi**
- **Non può subire pregiudizio**
- **Si applicano le stesse tutele previste per il rappresentante sindacale**

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST)



Chi è Rappresentante sindacale eletto o designato dai lavoratori per quelle aziende in cui non è stato designato il RLS, in particolare in quelle con meno di 15 addetti.
È incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali

Modalità di elezione

Le modalità di elezione o designazione sono individuate da accordi collettivi nazionali interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni più rappresentative a livello nazionale. **In mancanza di tali accordi ci sarà un DM.**

Attribuzioni

- Accede ai posti di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine stabilite dagli accordi
- **In caso di infortunio grave può accedere senza preavviso, ma previa segnalazione all'organismo paritetico**
- In caso di impedimento di accesso in azienda informa l'organismo paritetico o in sua mancanza l'organo di vigilanza
- **Ha diritto ad una formazione particolare sui rischi specifici negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza (corso base di 64 ore, aggiornamento annuale di 8 ore)**

INCARICATI DI PRIMO SOCCORSO



Chi sono Personale dipendente nominato dal DdL, che sceglie in base alle capacità e propensioni di ciascuno
Opportunamente formato ai sensi del DM n°388 del 15.07.04

Quanti sono

Sulla base alla valutazione dei rischi

Responsabilità

Non hanno nessun obbligo nella gestione della sicurezza e delle emergenze ai sensi della normativa sulla sicurezza del lavoro
Hanno responsabilità penali per “**omissione di soccorso**” (C.P. art. 593)

Compiti

Non possono
se non
per giustificato
motivo
rifiutare
la designazione

- Soccorrere chiunque si trovi nella azienda
- Decidere quando chiamare il 118 e come gestire il soccorso (coordinamento, cooperazione con SUEM, assistenza)
- Intervenire prontamente (esonerato da altri compiti) e autonomamente (senza interferenze)
- Relazionare sugli interventi effettuati
- Partecipare alla redazione del Piano di primo soccorso aziendale
- Collaborare alle prove di evacuazione

INCARICATI DELLE MISURE ANTINCENDIO



Chi sono Personale dipendente nominato dal DdL, che sceglie in base alle capacità e propensioni di ciascuno
Opportunamente formato ai sensi del **DM 10.03.98**

Quanti sono

In numero sufficiente a coprire le esigenze dell'azienda, in base alla valutazione dei rischi

Responsabilità

Non hanno nessun obbligo nella gestione della sicurezza e delle emergenze ai sensi della normativa sulla sicurezza del lavoro
Hanno responsabilità penali per **“omissione di soccorso”** (C.P. art. 593)

Un DM definirà misure, gestione, controlli, formazione (aggiornamento); nell'attesa, rimane in vigore il D.M. 10/3/98

INCARICATI DELLE MISURE ANTINCENDIO



Compiti

Non possono
se non
per giustificato
motivo
rifiutare
la designazione

- **Sorveglianza:** controllo visivo (anche quotidiano)
 - Porte e vie (libere)
 - Segnaletica (visibile e integra)
 - Luci di emergenza (funzionanti)
 - Mezzi di estinzione (accessibili)
- **Controlli periodici** (almeno semestrali)
 - Funzionalità degli impianti tecnologico
 - Efficienza dei presidi antincendio
- Partecipazione alla **manutenzione**, segnalando i malfunzionamenti
- **Collaborazione** con i Vigili del Fuoco

MEDICO COMPETENTE (MC)



Titoli

Specializzazione in - Medicina del Lavoro
- Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica

Docenza in - Medicina del lavoro
- Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
- Tossicologia industriale
- Igiene industriale
- Fisiologia e igiene del lavoro
- Clinica del lavoro

Autorizzazione di cui all'art. 55 del D.Lgs. 277/91

Specializzazione in - Igiene e medicina preventiva
- Medicina legale

- Devono frequentare appositi percorsi formativi universitari definiti da DM
- Attualmente possono continuare solo quelli che hanno svolto l'attività di MC per almeno un anno nell'ultimo triennio (attestazione del datore di lavoro inviata alla regione)

Requisiti

1. Iscrizione nell'elenco nazionale istituito presso Ministero della Salute
2. Aggiornamento professionale ECM (a partire dal programma triennale successivo al 2008)

MEDICO COMPETENTE (MC)



Riferimenti

- Principi della Medicina del lavoro
- Codice etico della commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH)

Modalità

- Può avvalersi, per accertamenti diagnostici, di specialisti scelti in accordo con il DdL che ne supporta gli oneri
- Il DdL assicura al MC le condizioni necessarie e ne garantisce l'autonomia
- Il DdL può nominare più MC individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento

Rapporto di lavoro

- Dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l'imprenditore
- Libero professionista
- Dipendente del DdL